

Prot.n. 1519.2019

Molfetta, lì 16.09.19

Spett.le Dott. V. Montanaro
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione
Sezione Programmazione Unitaria
Regione Puglia
v.montanaro@regione.puglia.it

Spett.le Dott. G. Campobasso
Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
Regione Puglia
g.campobasso@regione.puglia.it

Spett.le Dott.ssa E. Memeo
Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
Servizio Governo dell'assistenza alla persona
Regione Puglia
e.memeo@regione.puglia.it

Spett.le Dott. G. Romano
Presidente Commissione Sanità Regione Puglia
romano.giuseppe@consiglio.puglia.it

Oggetto: definizione tariffe relative all'art.4 del Regolamento Regionale n.9/2016

In riferimento ai Moduli di cui all'art.4 del Regolamento 8 luglio 2016 n.9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e socio sanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico; definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei moduli dispone nella sua prima parte: "Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro educativo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione per percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolata in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziata secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:

- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre -scolare;
- Periodo da 6 agli 11 anni o Periodo Scolare – prepuberale;
- Periodo da 12 ai 18 anni o Periodo Puberale – Adolescenziale".

Il medesimo regolamento disciplina all'art.10 le procedure di autorizzazione e accreditamento che a oggi la Sezione SGO della Regione Puglia avrebbe quasi completato.

Per le tipologie di moduli di cui all'art.4 del Regolamento 8 luglio 2016 il Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia, ha convocato negli scorsi mesi le Organizzazioni rappresentative degli Enti Gestori, tra cui la scrivente, al fine di presentare e discutere nel dettaglio le procedure finalizzate alla determinazione delle tariffe.

Tuttavia, a tutt'oggi le procedure adottate e le relative risultanze non hanno trovato unanime consenso tra i partecipanti, di contro, a seguito di ragionate riflessioni e alla luce dei criteri adottati nella determinazione delle tariffe (*61,41 euro pacchetto prescolare, 48,00 euro pacchetto scolare, euro 46,76 pacchetto modulo adolescenziale*) gli stessi non giustificano nella forma e nella sostanza l'esperienza e l'alta professionalità espressa dagli enti gestori che dovranno fornire mediante la realizzazione e l'espletamento di un servizio ad elevata complessità quale il trattamento di minori affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (A.S.D.).

Le stesse tariffe non garantiscono nemmeno il rischio di impresa previste dal caso specifico.

La scrivente organizzazione con la presente evidenzia e significa quanto segue:

1. Il Servizio di Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – assistenza sociosanitaria ha provveduto a definire, nel dettaglio, la composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del Regolamento, considerando che le équipes previste dall'art.4 devono essere presenti per tutto l'orario di apertura del servizio nonché la spesa per la locazione degli immobili, per l'acquisizione degli ausili, delle attrezzature, per le spese generali, di organizzazione ed amministrazione.
2. Nella valutazione e quantificazione dei costi relativi al personale per singola figura professionale, si ritiene che non siano state considerate le ore mediamente non lavorate per ferie, festività, malattie, permessi sindacali, ecc..., che, qualora giustamente considerate vanno inevitabilmente ad aumentare il costo orario lordo del personale, con conseguente impegno finanziario per l'Ente Gestore. Peraltro, seppur nella valutazione dei costi del personale è stato preso quale contratto di riferimento quello AIOP, ciò non deve escludere la possibilità che l'Ente Gestore possa utilizzare altri contratti collettivi nazionali di categoria né deve impegnare, in questo caso, l'Ente gestore a garantire livelli economici pari a quelli previsti dai contratti AIOP.
3. La maggior parte degli Enti Gestori che hanno richiesto ed ottenuto il parere di compatibilità dal competente Servizio Regionale non risultano avere strutture di proprietà. Nella determinazione della tariffa è stato evidenziato il costo delle spese riferite al fitto, al costo

di manutenzione straordinaria della struttura in caso di proprietà, prendendo come riferimento le Quotazioni Immobiliari della Banca Dati dell'Agenda delle Entrate. Tali dati non tengono conto di una disparità di assegnazione dei moduli seppure alla luce di una reale esigenza di programmazione e distribuzione territoriale. Di fatto, non tutti gli enti hanno ottenuto l'assegnazione del massimo dei moduli (tre) pur impegnandosi nella stipula di contratti di locazione che ad oggi sono al di sopra del numero di moduli che si sono visti assegnati e quindi più onerosi, senza la possibilità di ridurre il canone di locazione o la superficie locata; di contro le spese generali e di manutenzione per chi avesse ottenuto l'assegnazione del massimo dei moduli, risulta essere più elevata.

4. Le spese generali e di organizzazione stimate nella misura totale del 12% del totale degli altri costi (personale/fitto/ausili) non tengono conto di una serie di costi aziendali che l'Ente gestore dovrà inevitabilmente sostenere, quali ad esempio: assicurazioni RCT, certificazioni di verifica dei locali nel rispetto dei massimi previsti di radiazione ionizzante (gas RADON), certificazioni per la qualità aziendale, spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs.81/2008, senza tener conto del rischio di impresa che dovrebbe garantire un minimo di margine aziendale all'Ente Gestore privato.
5. Nella determinazione delle assegnazioni agli enti gestori dei moduli, oltreché nelle eventuali valutazioni comparative, si è data maggior valenza alle istanze presentate dai presidi di riabilitazione, come esplicitato in numerose verifiche di compatibilità rilasciate a diversi enti:
" ...in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n.2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL."
6. Il Regolamento della Regione Puglia n. 9/2016, al fine di determinare i criteri di ammissione delle strutture e quelli di articolazione delle prestazioni, si è correttamente rifatto a quanto previsto dai R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 12/2015 che statuiscono in tema di strutture di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78. La rilevanza e complessità della presa in carico di questo tipo di pazienti è stata riconosciuta sin dalla legge istitutiva del SSN e regolamentata successivamente da interventi che, per questa tipologia di prestazioni, hanno disposto che le strutture attive in questo campo fossero dotate di tecnologia diagnostica e terapeutica

avanzata e supportata da un team con significative competenze mediche e sanitarie fortemente qualificate. In quest'ambito si pone il R.R. n. 9/2016 che, all'interno della materia riabilitativa già di per sé molto complessa, richiede un intervento ancor più specializzato. Le tariffe di questo tipo di strutture sono state determinate nella Regione Puglia con DGR del 2007 e, nonostante le istanze di rinnovamento, le stesse non hanno mai subito un adattamento all'aumentato del costo della vita.

Ebbene, per diversi aspetti organizzativi, il funzionamento del Centro autistico di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento regionale può essere assimilabile a quello delle prestazioni riabilitative in regime: semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare. Per questo tipo di servizi, infatti, se da un lato è possibile determinare il tipo di figure professionali di cui si chiede l'intervento, dall'altro, non è possibile individuarne correttamente il numero complessivo e l'orario settimanale di impiego.

Al contrario, l'esperienza maturata in Centri di questo tipo dimostra come, per venire incontro alle esigenze riabilitative dei singoli pazienti, è spesso necessario inserire più personale di quanto richiesto come set minimo dalla legge o personale con qualifiche diverse e/o più specifiche e adatte al caso di specie. L'individuazione del costo della retta, effettuata dalla Regione in relazione alle attività di cui al R.R. 9/2016, dunque, soffre di diverse limitazioni tutte connesse al fatto che non è possibile ipotizzare un funzionamento basato sull'osservazione della pregressa esperienza.

Di talché, in via esemplificativa, il prezzo di un pacchetto non potrà ragionevolmente considerare i costi dello spostamento degli operatori se non può rinvenirsi di quante prestazioni domiciliari mediamente l'utente ha bisogno; ugualmente, non potrà ipotizzarsi quanto la prestazione di gruppo incida sul costo del pacchetto dato che non esiste uno storico che informi sul numero medio delle prestazioni per paziente.

Se, pertanto, si accettasse la modalità di individuazione delle tariffe operata dalla Regione Puglia, si rischierebbe di appiattire la diagnosi e l'offerta riabilitativa al paziente in base al numero di ore di prestazione che residua a ciascun professionista prestabilito dalla legge.


Per tutto quanto sopra specificato, e considerando che le tariffe relative ai servizi ex art. 26 non vengono modificate sin dalla loro prima emissione, si propone, in via di sperimentale e fino a quando non si sarà costituita una memoria dei costi da cui attingere, di adottare per analogia e in base alla tipologia di prestazioni erogate nel Centro per l'autismo, almeno le tariffe già in uso presso le strutture ex art. 26 della L. n. 833/78, sebbene le stesse, lo si sottolinea, rimangono bisognevoli di aggiornamento. In particolare, si propone l'applicazione differenziata per singole prestazioni effettuate pari a:


- € 40,85 in analogia alla tariffa in vigore per l'ambulatoriale, nel caso di prestazioni ambulatoriali rese nei confronti di bambini che, per svariate ragioni, dovessero usufruire di una singola ora di servizio;
- € 45,81 in analogia alla tariffa in vigore per domiciliari, nel caso di prestazioni da rendere a domicilio dei pazienti;

- € 86,87 in analogia alla tariffa di accesso per la prestazione offerta in diurno grave, nel caso del pacchetto intensivo;
- € 66,74 in analogia alla tariffa di accesso per la prestazione offerta in diurno base, nel caso del pacchetto estensivo.

Si ritiene di fondamentale importanza che la determinazione delle tariffe per le tipologie di Moduli riabilitativi intensivi ed estensivi risulti essere congrua e soddisfacente con la stima dei costi diretti e indiretti che Ente Gestore dovrà assumersi, sia per consentire agli stessi di garantire il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal regolamento in materia e non da ultimo di operare con serietà e professionalità in un ambito sanitario che ormai da tempo richiede un concreto intervento, quale quello dello spettro autistico.


Consorzio Metropolis
Cons.Coop.Soc. ONLUS


Istituto Santa Chiara Srl
Lecce


S.P.G.S. srl
Presidio di Riabilitazione Valori
San Giovanni Rotondo (FG)

Il Presidente
Fenascop Puglia
Dott. Luigi Paparella
